



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.***

*Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23/11/1998
Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 09/03/1999
Modificato con delibera di C.C. n.15 del 22/03/2000
Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 21/11/2013
Modificato con delibera di C.C. n.19 del 30/07/2015*

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

TITOLO I
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2
Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3
Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 4
Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 5

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle temporanee in aree destinate a mercato non attrezzate in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati la cui durata non sia superiore a 6 ore giornaliere..
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Delle occupazioni temporanee, per le quali non è previsto il rilascio di concessione, deve essere data comunicazione all'ufficio di polizia municipale almeno due giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
5. E' comunque obbligatorio il rilascio della concessione quando il commercio su aree pubbliche viene svolto su posteggi dati in concessione al richiedente che ne ha diritto ai sensi del D. Lgs. 31/3/1998 n°114.

Art. 6

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 17, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
- 2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7
Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a. il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b. il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c. l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d. l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e. le modalità dell'occupazione;
- f. descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g. impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 8
Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Comando di Polizia Municipale.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Comando di Polizia Municipale è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 9
Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 7, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a), b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10
Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente per cui si procede alla revoca senza che la stessa sia preceduta da diffida.

Art. 11
Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Comando di Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 12
Uso della concessione

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

TITOLO III

CANONE

Art. 13 **Obbligatorietà**

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, sulla base delle tariffe fissate nel presente regolamento.
2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, posti a copertura dei banchi e vendita per i quali sia stato assolto il canone.

Art. 14¹ **Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
 - **I categoria:** Via duca degli Abruzzi – Piazza Duomo – Via Roma – Piazza Selvaggi – Piazza Garibaldi - Piazza Manfredi – Piazza Umberto I – Piazza San Francesco – Via V.Emanuele – Via XX Settembre – Piazza Riforma - Via G.Matteotti – Via della Repubblica – Via D. Alighieri – Via Negroni – Via Papa Giovanni XXIII
 - **II Categoria:** *Zona industriale del Fullone (da svincolo Superstrada in località Cimino a incrocio Scalo);*
 - **III Categoria:** *rimanente parte del territorio*

Art. 15 **Altri elementi incidenti sulla tariffa**

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato A che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 16 **Determinazione**

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art.17 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

¹ Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 21/11/2013

Art. 17²

Tariffe

1. Per le occupazioni permanenti è dovuto il canone (tariffa base) per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Esso è commisurato alla superficie occupata ed è pari ad € 21,08 per mq e per anno. Per le occupazioni temporanee il canone è pari ad € 2,49 a mq per ogni giorno di occupazione.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 15 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi. Le predette riduzioni non sono cumulabili.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare, sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

5.³ Alle occupazioni di suolo pubblico per lavori edili effettuate nelle zone del territorio comunale di cui alla prima categoria dell'art.14 e, comunque, nelle zone del centro storico, è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa determinata con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato "A"

Art. 18

Tariffa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 19⁴

Tariffa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

² Modificato il comma 1 con deliberazione del C.C. n. 8 del 21/11/2013

³ Inserito il comma 5 con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2015

⁴ Abrogato il comma 3. Con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2015

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

3. =====**ABROGATO**=====

4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non si applicano alle occupazioni di cui all'art.28.

Art. 20

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 50%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. Del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 21

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 22⁵

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

“il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato secondo le modalità di cui all'art.63del D.Lgs. n.446/97 comma 2 lett.f), per come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n.488. Il canone è pari a £.1.500 per utenza ed è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno”;

⁵ Sostituito con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2000

Art. 23⁶
Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

=====SOPPRESSO=====

Art. 24
Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 25⁷
Passo carrabile virtuale

1. Si definisce *passo carrabile* l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico;
2. Sono da considerarsi *passi carrabili* quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata;
3. Per poter essere autorizzato il *passo carrabile* deve avere le caratteristiche previste dall'art.46 (per quelli urbani) e dall'art.45 (per quelli extraurbani) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada;
4. Ogni *passo carrabile* autorizzato deve essere individuato da apposita segnaletica, come previsto dal vigente codice della Strada, rilasciate dal competente ufficio comunale;
5. I *passi carrabili* sono assoggettati al pagamento del canone sulla base dei coefficienti di cui all'allegato "A";
6. La superficie dei *passi carrabili* da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Art. 26
Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie di suolo pubblico occupato.
2. Se è occupata parte del sottosuolo pubblico il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il

⁶ Soppresso con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2000

⁷ Sostituito con deliberazione del C.C. n. 8 del 21/11/2013

serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Art. 27

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 28

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di biglietto prepagato, di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta, la tariffa è stabilita in £.1.000 per ogni ora di occupazione.

2. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto di istituzione del parcheggio in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 29⁸

Occupazioni abusive

=====SOPPRESSO=====

Art. 30

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

⁸ Soppresso con deliberazione del C.C. n. 13 del 09/03/1999

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili per come definiti all'art.3, con esclusione di quelli indicati nell'art.26;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni con seggiovie e funivie;
- n. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categorie, culturali, sportive, filantropiche o religiose da chiunque effettuate;
- o. occupazioni fino ad un massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 31

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 32⁹

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

⁹ Modificato il comma 2 con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2000
 Soppresso il comma 4 con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2000

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di *marzo* mediante versamento sul conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

4. ===== SOPPRESSO=====

5. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

6. Se il canone per le occupazioni temporanee o permanenti supera l'importo di £.500.000, il pagamento può essere frazionato in 4 trimestralità . Il pagamento di ogni rata dovrà essere effettuato nei primi 20 giorni di ogni trimestre.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 33¹⁰

Occupazioni irregolari o abusive

1. *Le occupazioni permanenti e temporanee senza titolo o protratte oltre il termine finale previsto nelle relativi concessioni, risultanti da verbale di constatazione redatto dal Pubblico Ufficiale accertatore, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:*

- a) *un'indennità per la durata accertata dall'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;*
- b) *la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a);*
- c) *le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, da £. 235.000 a £. 940.000, oltre alla rimozione a propria cura e spese dei manufatti installati abusivamente;*

2. *l'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%. Se si tratta di occupazione temporanea, l sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatto senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.*

3. *In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido verso l'Ente, fermo restando il diritto di regresso:*

- a) *al pagamento dell'indennità;*
- b) *alla rimozione degli impianti dei manufatti, dell'installazione e simili a propria cura e spese;*
- c) *al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.*

L'allegato "A" del regolamento in questione è modificato per come segue:

- a) *il coefficiente 2 c – mercato e fiere non attrezzati- da 2.00 a 1.35;*
- b) *il coefficiente 4 b – commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotto (occupazione temporanee) da 2.00 a 0.50;*

¹⁰ Sostituito con deliberazione del C.C. n.13 del 09/03/1999

Art. 34
Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

Art.35
Ritardati ed omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, è soggetto a sanzioni amministrative pari al 20% dell'importo non versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge.

TITOLO V
MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 36
Organi competenti

1. La gestione tecnica amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al responsabile del servizio di Polizia Municipale, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche.
2. La gestione finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al responsabile del servizio tributi. Il predetto funzionario riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecunarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 37
Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 38
Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato A¹¹

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi

<i>a</i>	<i>Capoluogo (vedi art.14)</i>	<i>Coefficiente 1</i>
<i>b</i>	<i>Zona industriale (da svincolo Superstrada in località Cimino a incrocio Scalo);</i>	<i>Coefficiente 2</i>
<i>c</i>	<i>Rimanente zona del territorio</i>	<i>Coefficiente 0,90</i>

2)¹² **Valore** economico della disponibilità dell'area

a.	strade, vie e piazze di particolare valore economico: (Via Duca Abruzzi – Via Roma – Piazza Selvaggi – Piazza Manfredi – Piazza Umberto I – Piazza San Francesco – Via V. Emanuele – Via XX Settembre – Via G. Matteotti – Via della Repubblica – Via Dante Alighieri – Via Negroni)	1,50
b.	<i>Mercati e fiere attrezzati</i>	<i>1,40</i>
c.	Mercati e fiere non attrezzati	2,00
c.bis.	<i>Mercati non attrezzati-Titolari di concessioni di posteggio</i>	<i>0,96</i>
d.	Residue zone del territorio comunale	0,70
e.	<i>Zona Industriale del Fullone</i>	<i>2,00</i>

3) **Sacrificio** imposto alla collettività e modalità di occupazione

a)	Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b)	Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c)	Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d)	Occupazioni per passi carrabili (art.26 Regolamento)	0,60
e)	Occupazioni soprastanti il suolo	0,50
f)	Occupazioni sottostanti il suolo	0,50

4)¹³ **Natura** dell'attività

a.	Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi, occupazione permanente di pubblici esercizi	0,70
----	--	------

¹¹ Modificato il punto 1) e 2) con deliberazione del C.C. n. 8 del 21/11/2013

¹² Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2015

¹³ Soppressa la lettera g. con deliberazione del C.C. n. 15 del 22/03/2000

b. ¹⁴ Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c. Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni permanente)	1,30
d. Spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
e. Edilizia	0,60
f. Distributori di carburanti	1,80
g. ===== <i>SOPPRESSA</i> =====	
h. Altri usi	1,00

¹⁴ Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 09/03/1999

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	3
Art. 2 Distinzione per durata.....	3
Art. 3 Occupazione per passi carrabili.....	3
Art. 4 Occupazioni d'urgenza.....	3
TITOLO II ATTO CONCESSORIO	4
Art. 5 Obbligatorietà	4
Art. 6 Contenuto.....	4
Art. 7 Istanza	5
Art. 8 Rilascio	5
Art. 9 Revoca	6
Art. 10 Revoca della concessione per gravi inadempienze.....	6
Art. 11 Rinuncia.....	7
Art. 12 Uso della concessione.....	7
TITOLO III CANONE.....	8
Art. 13 Obbligatorietà	8
Art. 14 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	8
Art. 15 Altri elementi incidenti sulla tariffa.....	8
Art. 16 Determinazione.....	8
Art. 17 Tariffe	9
Art. 18 Tariffa per le occupazioni permanenti.....	9
Art. 19 Tariffa per le occupazioni temporanee	9
Art. 20 Determinazione della superficie soggetta al canone.....	10
Art. 21 Modificazione delle tariffe	10
Art. 22 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi	10
Art. 23 Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi	11
Art. 24 Trasferimento.....	11
Art. 25 Passo carrabile virtuale	11
Art. 26 Distributori di carburante.....	11
Art. 27 Impianti automatici di distribuzione.....	12

Art. 28 Aree destinate a parcheggio.....	12
Art. 29 Occupazioni abusive.....	12
Art. 30 Esenzione dal canone.....	12
Art. 31 Assorbimento di altri canoni.....	13
Art. 32	13
Modalità e termini di pagamento	13
TITOLO IV SANZIONI	15
Art. 33 Occupazioni irregolari o abusive.....	15
Art. 34 Rimozione d'ufficio	16
Art.35 Ritardati ed omessi versamenti.....	16
TITOLO V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE.....	17
Art. 36 Organi competenti	17
Art. 37 Norma transitoria.....	17
Art. 38 Norme finali.....	17
Allegato A.....	18